

REDDITO IMPRESA E IRAP

Forfettari e attività svolta nei confronti del datore di lavoro

di **Leonardo Pietrobon**

In un [precedente intervento](#), è stata analizzata la **nuova condizione di esclusione** dal regime forfettario prevista dall'[articolo 1, comma 19, lett. d\), L. 145/2018](#), riguardante la **detenzione di partecipazioni di controllo** in s.r.l. che svolgono attività d'impresa, direttamente o indirettamente, riconducibili a quella che si intende svolgere con l'adozione del regime forfettario.

Oltre a tale condizione, il citato [comma 19](#) prevede un'altra condizione di esclusione dal regime forfettario, ossia l'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, **prevalentemente nei confronti di datori di lavoro** con i quali sono in essere o erano intercorsi **rapporti di lavoro** nei **due precedenti periodi d'imposta** o nei confronti di soggetti agli stessi **direttamente o indirettamente riconducibili**.

I **dubbi** sorti fin dall'introduzione di tale nuova condizione di esclusione sono rappresentati:

1. dal riferimento alla figura del **datore di lavoro**;
2. dalla tipologia di soggetti **riconducibili direttamente o indirettamente** all'attuale o ex datore di lavoro;
3. dal concetto di **attività svolta "prevalentemente"**.

Le prime due condizioni ad oggi non hanno trovato alcuna soluzione utile a stabilire la sussistenza o meno della causa di esclusione dal regime forfettario.

Ciò che, invece, l'Agenzia delle entrate ha chiarito nel corso del primo incontro con la stampa è il **concetto di "attività svolta prevalentemente"**.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che ***"al fine di verificare la sussistenza della suddetta condizione inibente occorre considerare se ... l'attività sia espletata in misura prevalente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o alle dipendenze dei quali il contribuente ha svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta. I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi/compensi conseguiti."***

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni di cui sopra il parametro di riferimento utile ad individuare l'esistenza della prevalenza o meno è costituito dall'**ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti**.

Ciò che non è stato, ancora, chiarito è il **momento di verifica di tale parametro/condizione**,

soprattutto per i soggetti già in attività alla data dell'1.1.2019.

Si ipotizzi un soggetto che **inizia la propria attività nel corso dell'anno 2019**: al momento dell'apertura non ha alcun parametro di riferimento storico, di conseguenza potrebbe valere la regola secondo la quale nel primo anno la causa di inibizione viene considerata non presente **per presunzione**.

La questione si complica **per il soggetto che alla data dell'1.1.2019 è già in attività**, avendo, in via ipotetica la possibilità di verificare la condizione di prevalenza della quale si discute.

In tal caso le soluzioni possono essere differenti, con diversi effetti:

1. **se dovesse valere la regola di verifica rispetto ai ricavi/compensi passati** (2018) il contribuente potrebbe accedere dal 2019 se il dato economico del 2018 dimostra una non prevalenza dei ricavi/compensi nei confronti dell'attuale o ex datore di lavoro; sarebbe escluso per il 2019 in caso contrario;
2. **se, invece, dovesse valere la regola della verifica a posteriori** (al 31.12.2019), posto che il contribuente non è nelle condizioni di poter sapere l'ammontare dei ricavi futuri, si realizzerebbero i presupposti per **applicare il regime forfettario per l'anno 2019**, con l'eventuale fuoriuscita dal medesimo regime a decorrere dal 2020.

Tale dubbio nasce dal fatto che la **relazione illustrativa** alla **L. 190/2014** ha stabilito che la verifica delle condizioni di diniego al forfettario deve essere verificata **al momento dell'accesso a tale regime**, ossia all'1.1.2019 per i soggetti già in attività al 31.12.2018, o al momento dell'apertura della partita Iva per i soggetti che iniziano l'attività nel corso dell'anno 2019.

Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >